



CITTÀ di GRESSIO

Provincia di CUNEO

- UFFICIO POLIZIA LOCALE -

12075 GRESSIO (CN) – Piazza Carrara, 141 – Tel. 0174 805660 – FAX 0174 805661

e-mail: poliziamunicipale@comune.gressio.cn.it

PEC: polizialocale.gressio.cn@legalmail.it



Prot. n° 3332/22

Ordinanza n° 28/2022

OGGETTO: Provvedimenti esecutivi della D.G.C. n. 40 del 31.03.2022

Il Responsabile dell'AREA di VIGILANZA

PREMESSO che:

l'art. 7 c. 9 del vigente Codice della Strada prevede che "i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";

Viste le deliberazioni Giunta Comunale n. 95 del 02.09.2005 ad oggetto "Istituzione zona a traffico limitato in via Vittorio Emanuele II", n. 98 del 10.08.2010 ad oggetto "Istituzione zona a traffico limitato in via Vittorio Emanuele II - determinazioni" e n. 144 del 15.12.2020 ad oggetto "Provvedimenti di viabilità Borgata Ponte";

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 158 del 02.12.2021, con cui veniva approvato il Regolamento per la ZTL;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 31/03/2022 ad oggetto "Provvedimenti di viabilità Borgata Ponte", inerente l'istituzione di una zona a traffico limitato per tutte le tipologie di veicoli, in Via Vittorio Emanuele II tra S.S. 28 e piazza santa Caterina, Piazza Marconi, in Via Polti dal Civico 21 a intersezione via Vittorio Emanuele II, via Aleramo da via Vittorio Emanuele II al civico 76, per tutto il periodo dell'anno dalle ore 09,00 alle ore 20,00;

Ritenuto stabilire che, nelle vie individuate, sia vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione dei veicoli autorizzati e di quelli a servizio delle persone invalide e dei mezzi adibiti alle emergenze;

Visto il D. Lgs. 285/92 "Codice della strada" e il conseguente regolamento di esecuzione;

Visto l'articolo 107 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base al Decreto Sindacale n° 4 del 25.05.2021 adottato ai sensi dell'Articolo 109 – comma 2° – del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare e rendere esecutivi i provvedimenti deliberati;

ORDINA

di dare attuazione alla regolamentazione della ZTL approvata con delibera di Giunta Comunale n. 40 del 31.03.2022 nei seguenti termini:

- **Criteri di limitazione e categorie di veicoli e/o utenti a cui si applica il divieto:**

All'interno della Z.T.L., possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella Z.T.L. e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di emergenza.

Possono, altresì circolare senza necessità di permesso i velocipedisti, i veicoli di proprietà o a servizio dell'Amministrazione Comunale e degli enti pubblici per motivi di servizio, i veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia); queste ultime due categorie dovranno regolarizzare il transito nei 5 giorni successivi.

E' consentito l'accesso nelle Z.T.L. anche ai veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria in possesso del contrassegno invalidi, purché ne diano regolare comunicazione tramite mail, fax o cartacea, all'ufficio Polizia Locale, prima del transito o entro cinque giorni dallo stesso.

Per i trasporti funebri, viene consentita la circolazione solo per il periodo necessario alla preparazione ed allo svolgimento del servizio funebre. Oltre al veicolo che trasporta il defunto e al veicolo appartenente alla Ditta, all'Agenzia Funebre, su richiesta, potranno essere rilasciati due autorizzazioni per consentire la partecipazione di due veicoli al rito funebre, le cui targhe dovranno essere comunicate, tramite mail o a mezzo fax, prima dell'utilizzo, all'ufficio comunale preposto.

Al fine di assicurare la regolarità delle prestazioni, i veicoli appartenenti alle A.S.L, alle Cooperative infermieristiche ed assistenziali, impiegati in prestazioni per conto di Enti pubblici, possono circolare limitatamente agli interventi da effettuare all'interno della Z.T.L.

Gli organismi interessati sono tenuti a comunicare al Comune le targhe dei veicoli utilizzati, allegando copia integrale della carta di circolazione del veicolo.

Ha possibilità, altresì, di accedere nelle Z.T.L., in occasione di matrimoni, il veicolo che trasporta gli sposi, relativamente alle esigenze della cerimonia nuziale.

- **Regime di permessi e deroghe:**

All'interno della Z.T.L., dalle ore 13,00 alle ore 16,00, possono circolare con autorizzazione a validità quinquennale, salvo limitazioni, le categorie di utenti di cui agli articoli seguenti.

Le modalità per le richieste dovranno seguire le procedure di cui all'art. 10 del Regolamento.

In particolare, sono previsti i seguenti pass:

- **Pass verde - Residenti/dimoranti**

con o senza posto auto/garage; i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di veicoli intestati ai componenti del nucleo familiare.

Non residenti/dimoranti nella Z.T.L. che sono proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage o di posti auto coperti/scoperti situati nella Z.T.L. stessa; i numeri di pass rilasciati sarà uguale al numero di veicoli intestati ai componenti del nucleo familiare.

- **Pass Rosso - Esercenti professioni sanitarie a domicilio**

Rientrano nella categoria di esercenti professioni sanitarie: medici generici e paramedici nell'esercizio delle loro funzioni, i pediatri convenzionati e i medici veterinari, che hanno necessità di accedere per visite domiciliari urgenti. Sarà consentita la sosta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prestazione, anche in deroga ai divieti stabiliti in base all'art. 7 del C.d.S, a condizione che venga esposto in modo ben visibile il contrassegno identificativo con la dicitura "Medico in visita" e a condizione che non venga intralciata in alcun modo la circolazione veicolare e pedonale. Sarà a carico dell'esercente la professione sanitaria, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro cinque giorni dal transito.

- **Pass Azzurro - Servizi di Pronto Intervento – pubblica utilità**

Soggetti gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono e loro eventuali concessionari, nonché i veicoli delle ditte concessionarie/consortili di servizi comunali e statali, limitatamente alle operazioni di intervento da effettuare. Sarà a carico della ditta, comunicare la targa del veicolo utilizzato per gli interventi sopra citati, entro cinque giorni dal transito, all'Ufficio Polizia Locale. Per gli autocarri o i veicoli operativi impegnati in interventi di riparazione urgente, è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non venga intralciata in

alcun modo la circolazione veicolare e pedonale e che i veicoli riportino sulla fiancata stemmi e scritte identificative.

- **Pass Giallo -Studi Professionali/ambulatori medici**

Ai professionisti, anche in forma associata, e i medici che abbiano uno studio/ambulatorio all'interno della zona a traffico limitato, dotati di posto auto, sono concessi un numero di permessi quanti sono i posti auto privati a disposizione. Ai titolari di detti pass non sono mai consentite la fermata e la sosta nella ZTL.

- **Specifica del numero dei varchi e loro ubicazione:**

I varchi elettronici sono due e sono ubicati nei seguenti punti:

- Varco 1 Via Vittorio Emanuele II;

- Varco 2 Via Polti civ.20.

Specificazione dei periodi e degli orari di vigenza della ZTL:

La ZTL è regolata dal seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 20,00 di ogni giorno feriale e festivo, consentendo l'accesso ai proprietari/affittuari ecc. e il carico e scarico merci agli aventi diritto, dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

In caso di eventi o manifestazioni che interessino la Borgata Ponte, l'orario di validità della Z.T.L. può essere modificato con relativa Ordinanza.

La circolazione all'interno della Z.T.L, quando consentita, è vietata ai veicoli con massa complessiva a pieno carico superiori a 3.5 t, con esclusione dei veicoli in servizio di emergenza o soccorso e di pubblica utilità (come definito all'art. 5.3 del Regolamento) o dotati di specifiche autorizzazioni.

REVOCA

tutte le disposizioni precedenti, in contrasto con il presente provvedimento.

DEMANDA

- All'Ufficio Tecnico, di concerto con l'Ufficio Polizia Locale, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;
- All'Ufficio di Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'Articolo 12 del vigente Codice della Strada di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni dall'Articolo 7 – commi 9 e 14° – (CIRCOLAZIONE IN AREE PEDONALI O ZONE A TRAFFICO LIMITATO) del Codice della Strada da € 83,00 a € 332,00.

AVVERTE ALTRESÌ

- Che ai sensi dell'Articolo 3 – comma 4° - della Legge 07.08.1990, n° 241 contenete "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di TORINO, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Si comunichi:

- ai proprietari e agli aventi diritto agli immobili ed ai siti nella zona interessata dal provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito WEB del Comune di GARESSIO.
- agli Organi di Polizia Stradale, di soccorso e dei servizi aventi competenza sul territorio nonché all'Ufficio Tecnico del Comune di GARESSIO (CN) mediante trasmissione MAIL.

Garessio, 30.04.2022

Il Responsabile dell'AREA di VIGILANZA
L'Assistente della POLIZIA LOCALE
Gianni MISURATA

Publicato al n. _____ del _____